

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 311

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
26 novembre 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1936/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l'aringa, l'ippoglosso nero e il polpo** 1
- Regolamento (CE) n. 1937/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli..... 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1938/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, recante attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2006 nell'ambito di alcuni contingenti GATT** 6
- Regolamento (CE) n. 1939/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 9
- Regolamento (CE) n. 1940/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 11
- Regolamento (CE) n. 1941/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 13
- Regolamento (CE) n. 1942/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali 15
- Regolamento (CE) n. 1943/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 175^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 17
- Regolamento (CE) n. 1944/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 175^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 19

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1945/2005 della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 347 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90.....	21
---	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2005/827/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 giugno 2004, relativa alle misure cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Siderúrgica Añón SA [notificata con il numero C(2004) 1813] ⁽¹⁾** 22

2005/828/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Spagna [notificata con il numero C(2005) 4481] ⁽¹⁾** 37

2005/829/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 novembre 2005, che abroga le decisioni 1999/355/CE e 2001/219/CE [notificata con il numero C(2005) 4500]** 39

2005/830/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005, che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 [notificata con il numero C(2005) 4521]** 40


Banca centrale europea

2005/831/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2005, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCE/2005/11)** 41

2005/832/CE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 17 novembre 2005, che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE/2005/12)** 43



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1936/2005 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l'aringa, l'ippoglosso nero e il polpo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Il a (acque comunitarie) e nelle sottozone IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali). Dev'essere perciò applicato il dato corretto.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

- (4) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2005 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell'adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽²⁾.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (5) Il regolamento (CE) n. 27/2005 deve essere pertanto modificato.

(1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 ⁽²⁾ stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

- (6) Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

(2) Fondandosi sui più recenti pareri scientifici, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha adottato una raccomandazione che aumenta di 15 000 tonnellate, cioè fino ad un totale di 86 856 tonnellate, le possibilità di pesca della Comunità relativamente alle aringhe nelle sottodivisioni 30 e 31 del mar Baltico. Occorre procedere a tale aumento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Conformemente alle statistiche corrette delle catture, la Lituania deve beneficiare di possibilità di pesca per un totale di 10 tonnellate di ippoglosso nero nella divisione

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 2).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:

1) Nell'allegato IA:

La voce relativa alla specie Aringa nelle sottodivisioni 30-31 è sostituita dalla voce seguente:

«Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 HER/3D30; HER/3D31.
Finlandia	72 625		
Svezia	14 231		
CE	86 856		
TAC	86 856		TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

2) Nell'allegato IB:

La voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle zone IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dalla voce seguente:

«Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali)
Danimarca	10		
Germania	18		
Estonia	10		
Spagna	10		
Francia	168		
Irlanda	10		
Lituania	10		
Polonia	10		
Regno Unito	661		
CE	1 052		
Norvegia	145 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ La pesca nella zona VI è autorizzata soltanto con palangari.

⁽²⁾ Da prelevare in acque comunitarie delle zone II e VI.»

3) Nell'allegato III:

È aggiunta la parte che segue:

«PARTE J

COPACE

La taglia minima per il polpo (*Octopus vulgaris*) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di taglia minima inferiore a 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	50,9
	204	29,1
	999	40,0
0707 00 05	052	136,8
	204	41,4
	999	89,1
0709 90 70	052	117,4
	204	62,4
	999	89,9
0805 20 10	204	63,7
	624	83,4
	999	73,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	72,8
	624	95,2
	999	84,0
0805 50 10	052	67,6
	388	74,2
	999	70,9
0808 10 80	388	68,4
	400	92,1
	404	93,1
	720	65,9
	999	79,9
0808 20 50	052	73,0
	400	99,0
	720	50,9
	999	74,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1938/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2005****recante attribuzione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2006 nell'ambito di alcuni contingenti GATT**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione ⁽³⁾ apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2006 nell'ambito di alcuni contingenti GATT.
- (2) Per alcuni contingenti e gruppi di prodotti, le domande di titoli provvisori vertono su quantitativi superiori a quelli disponibili per l'anno contingente 2006. Occorre pertanto fissare i coefficienti di attribuzione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999.
- (3) Tenuto conto dei tempi previsti dal regolamento (CE) n. 1519/2005 per l'attuazione di tale procedura, il presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per i gruppi di

prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 18-, 20- e 21-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate:

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 5 dell'allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d'America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono o possono essere considerati loro consociate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (CE) n. 174/1999;

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 6 dell'allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato i prodotti di cui trattasi verso gli Stati Uniti d'America in ciascuno dei tre anni precedenti.

Articolo 2

Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1519/2005 per il gruppo di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 22-Tokyo e 22-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato del presente regolamento sono accettate:

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 7 dell'allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d'America in almeno uno dei tre anni precedenti e i cui importatori designati sono loro consociate;

— previa applicazione dei coefficienti di attribuzione indicati nella colonna 8 dell'allegato del presente regolamento, se presentate da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino del presente articolo che forniscono la prova di aver esportato formaggio verso gli Stati Uniti d'America in almeno uno dei tre anni precedenti.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).

⁽³⁾ GU L 244 del 20.9.2005, pag. 13.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Identificazione del gruppo secondo le note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata degli USA		Identificazione del gruppo e del contingente	Quantitativo disponibile per il 2006 (t)	Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 1		Coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 2	
Numero della nota	Gruppo			Primo trattino	Secondo trattino	Primo trattino	Secondo trattino
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Not specifically provided for (NSPF)	16-Tokyo	908,877	0,1503295	0,0501098		
		16-Uruguay	3 446,000	0,1038855	0,0346285		
17	Blue Mould	17-Uruguay	350,000	0,0998573	0,0332858		
18	Cheddar	18-Uruguay	1 050,000	0,3946298	0,1315433		
20	Edam/Gouda	20-Uruguay	1 100,000	0,1754386	0,0584795		
21	Italian type	21-Uruguay	2 025,000	0,1217898	0,0405966		
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	22-Tokyo	393,006			0,4174993	0,1391664
		22-Uruguay	380,000			0,4130435	—
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	25-Tokyo	4 003,172	0,4319087	0,1439696		
		25-Uruguay	2 420,000	0,3926871	0,1308957		

REGOLAMENTO (CE) N. 1939/2005 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽³⁾. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)								
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	C01	0	-0,46	-0,92	-1,38	-1,84	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	C02	0	-0,46	-0,92	-1,38	-1,84	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	C03	0	-0,46	-0,92	-1,38	-1,84	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	C01	0	-0,63	-1,26	-1,89	-2,52	—	—
1101 00 15 9130	C01	0	-0,59	-1,18	-1,77	-2,36	—	—
1101 00 15 9150	C01	0	-0,54	-1,09	-1,63	-2,17	—	—
1101 00 15 9170	C01	0	-0,50	-1,00	-1,50	-2,00	—	—
1101 00 15 9180	C01	0	-0,47	-0,94	-1,41	-1,88	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02: L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03: Tutti i paesi terzi esclusi la Bulgaria, la Norvegia, la Romania, la Svizzera e il Liechtenstein.

REGOLAMENTO (CE) N. 1940/2005 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1107 10 19 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 10 99 9000	A00	EUR/t	0,00
1107 20 00 9000	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1941/2005 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il

malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1766/92 ⁽³⁾. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 6	7° term. 7	8° term. 8	9° term. 9	10° term. 10	11° term. 11
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 20 00 9000	A00	0	0	0	0	0	0

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 1942/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2005****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽³⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	0,00
1006 30 92 9900	0,00
1006 30 94 9100	0,00
1006 30 94 9900	0,00
1006 30 96 9100	0,00
1006 30 96 9900	0,00
1006 30 98 9100	0,00
1006 30 98 9900	0,00
1006 30 65 9900	0,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	6,85
1101 00 15 9130	6,40
1102 10 00 9500	0,00
1102 20 10 9200	55,62
1102 20 10 9400	47,68
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	71,51
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1943/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2005****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 175^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 175^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita del burro di intervento nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 175ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	206	210	—	—
		Concentrato	204,1	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	79	79	—	—
		Concentrato	79	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1944/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2005****che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 175^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽²⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro di intervento da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il

burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 175^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97 l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 novembre 2005, che fissa gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 175ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula		A		B	
Modo di utilizzazione		Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %	39	35	39	35
	Burro < 82 %	—	34,1	—	34
	Burro concentrato	46,5	42,6	46,5	42
	Crema	—	—	19	15
Cauzione di trasformazione	Burro	43	—	43	—
	Burro concentrato	51	—	51	—
	Crema	—	—	21	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1945/2005 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2005****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 347^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità⁽²⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione di destinazione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 347^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e la cauzione di destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	45,5 EUR/100 kg,
— cauzione di destinazione:	50 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2004

relativa alle misure cui la Spagna ha dato esecuzione in favore di Siderúrgica Añón SA

[notificata con il numero C(2004) 1813]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/827/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 1, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) In seguito alla pubblicazione di notizie di stampa concernenti l'ottenimento da parte di una società nuova, la Siderúrgica Añón SA (di seguito «Siderúrgica Añón») di un prestito di 9,62 milioni di EUR, concesso con il sostegno del governo regionale di Galizia, per finanziare la messa in opera di un laminatoio, la Commissione, con lettera del 14 maggio 2001, ha chiesto informazioni in merito alla misura. Con lettera del 2 luglio 2001, la Commissione ha inviato un sollecito al riguardo.
- (2) Con lettera del 10 luglio 2001, le autorità spagnole hanno informato la Commissione dell'esistenza del prestito e di una garanzia accordata dall'«Instituto Galego de Promoción Económica» (IGAPE).
- (3) Con lettera del 27 luglio la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulle condizioni del prestito e della garanzia.

(4) In seguito a due solleciti, datati rispettivamente 19 settembre e 12 ottobre 2001, le autorità spagnole hanno fornito l'informazione richiesta con lettera del 25 ottobre 2001 (completata con altra lettera del 12 novembre 2001).

(5) Con lettera del 20 dicembre 2001, la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti di Stato a favore della siderurgia ⁽²⁾ (di seguito «codice degli aiuti alla siderurgia») in relazione alle misure in oggetto.

(6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure in questione e, al medesimo tempo, ha chiesto che le venissero inviate determinate informazioni specifiche.

(7) Con lettera del 1° marzo 2002, le autorità spagnole hanno inviato le loro osservazioni e fornito parte dell'informazione richiesta. L'informazione che mancava è stata inviata con lettera del 19 aprile 2002 e quindi completata con lettera del 7 maggio 2002.

(8) La Commissione ha ricevuto informazioni in proposito da parte di terzi interessati che ha trasmesso alle autorità spagnole fornendo loro la possibilità di replicare. I commenti della Spagna sono pervenuti con lettera del 26 marzo 2002.

⁽¹⁾ GU C 33 del 6.2.2002, pag. 9, e GU C 223 del 19.9.2002, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 42.

⁽³⁾ GU C 33 del 6.2.2002, pag. 9.

- (9) In seguito alle informazioni fornite dalla Spagna la Commissione, con lettera del 2 luglio 2002, ha deciso di estendere ad altre misure il procedimento già avviato in relazione al prestito e alle garanzie di cui al punto 2.
- (10) Con lettera del 9 agosto 2002, le autorità spagnole hanno inviato le loro osservazioni.
- (11) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.
- (12) La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo da parte degli interessati, che ha successivamente comunicato alla Spagna fornendole la possibilità di esprimersi in merito.

II. I FATTI

1. Beneficiario

- (13) Siderúrgica Añón è una società creata nel 2000 che si occupa della produzione e della vendita di prodotti d'acciaio. Ha iniziato i test di produzione nel marzo del 2002. Al momento della creazione, il capitale sociale della società ammontava a 3 004 800 EUR, sottoscritto da Hierros Añón (66,66 %) e da Rodonita SL di seguito «Rodonita») (33,33 %).
- (14) Hierros Añón SA è una società che si occupa della vendita di prodotti d'acciaio. Tramite la sua controllata Gallega de Mallas SL (di seguito «Gallega de Mallas»), produce anche reti di acciaio elettrosaldate.
- (15) La tabella seguente riporta i dati relativi al gruppo:

	1999			2000		
	Dipendenti	Fatturato in milioni di EUR	Bilancio in milioni di EUR	Dipendenti	Fatturato in milioni di EUR	Bilancio in milioni di EUR
Gallega de Mallas	22	15,2	9,9	22	18,4	9,9
Hierros Añón	n.d.	18,0	9,8	20	22,5	15,4
Promociones Añón	0	0,0	0,2	0	0,0	0,2
Siderúrgica Añón	0	0,0	0,0	0	0,0	12,0
Totale		33,2	19,9	42	40,9	37,5

- (16) Rodonita SL è una società facente parte del gruppo Epifanio Campo S.L. (di seguito «Epifanio Campo»), operante soprattutto nel settore dei materiali industriali.
- (17) La tabella seguente mostra i dati corrispondenti alle imprese in cui Rodonita detiene una partecipazione superiore al 25 %:

	1999			2000		
	Dipendenti	Fatturato in milioni di EUR	Bilancio in milioni di EUR	Dipendenti	Fatturato in milioni di EUR	Bilancio in milioni di EUR
Pretensados Campo	20	1,99	1,86	19	1,52	2,41
Campo Brick	37	1,12	12,61	26	3,93	13,89
Epifanio Campo	26	6,16	11,92	27	12,21	17,69
Nueva Cerámica Campo	35	4,20	6,93	32	4,34	6,22
A Ostreira	7	0,17	0,86	7	0,26	0,90
Cerámica Campor Saez	25	0,87	0,74	29	1,48	0,80
Siderúrgica Añón	0	0,0	0,0	0	0,0	12,0
Totale	150	14,51	34,93	140	23,74	53,94

⁽⁴⁾ GU C 223 del 19.9.2002, pag. 2.

- (18) Secondo le autorità spagnole i principali obiettivi che perseguono Hierros Añón SA (di seguito «Hierros Añón») e Rodonita con il presente investimento sono: a) coprire il proprio fabbisogno di prodotti d'acciaio per non dover dipendere da fonti esterne, come è avvenuto finora; b) ottenere una qualità uniforme dei propri prodotti; c) accrescere il valore aggiunto nell'ambito dei gruppi. È inoltre previsto che il 70 % della produzione di Siderúrgica Añón andrà a confluire in società facenti parte di tali gruppi, mentre la parte restante verrà esportata fuori della Comunità, principalmente in Nord Africa e nell'America Latina, eventualmente anche in Asia. Tale percentuale è destinata a diminuire al compimento della seconda fase del progetto.
- (19) I costi d'investimento del progetto inizialmente ammontavano, in totale, a 29 992 589 EUR. Tali costi dovevano

essere finanziati mediante fondi propri, aiuti pubblici e prestiti.

2. Il mercato

- (20) L'impresa fabbricherà i suoi prodotti finiti (tondino per cemento in barre o in bobina) a partire da billette di acciaio acquistate sul mercato. I tondini per il cemento sono un prodotto di basso valore aggiunto utilizzato nel settore della costruzione.
- (21) Benché negli anni 1995-1997 siano state effettuate importanti riduzioni di capacità (ad esempio, in Italia si è ridotta la capacità di produzione di 3,4 milioni di tonnellate annue), il settore in cui opera Siderúrgica Añón registra un eccesso di capacità come risulta dalle tabelle seguenti:

Tondini per cemento in barre	Produzione comunitaria (milioni di tonnellate)	Capacità comunitaria (milioni di tonnellate)	Tasso di utilizzazione %
1997	11,8	19,5	60,2
1998	12,0	18,2	65,6
1999	12,0	17,6	68,5
2000	12,5	17,5	71,4

Fonte: Investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità. Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Tondini per cemento in bobina	Produzione comunitaria (milioni di tonnellate)	Capacità comunitaria (milioni di tonnellate)	Tasso di utilizzazione %
1997	2,0	2,8	70,6
1998	1,7	2,8	60,2
1999	2,2	2,8	77,1
2000	3,0	3,7	80,5

Fonte: Investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità. Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

- (22) Nel 1999 la Spagna ha esportato 480 000 tonnellate di detti prodotti nel resto della Comunità; ne ha invece importato 290 000 tonnellate.
- (23) I tondini per il cemento sono fabbricati in tutta la Comunità, eccetto in Irlanda, Svezia e Finlandia.

Siderúrgica Añón un prestito di 2 399 407 EUR (di cui 285 681 EUR sono stati versati il 31 luglio 2002) pari all'8 % dei costi sovvenzionabili. L'IGAPE è stato creato nel 1993 e canalizza le attività del governo regionale della Galizia per promuovere l'economia della regione.

- ### 3. Descrizione delle misure
- (24) Il 10 novembre 2000 la Xunta de Galicia (governo regionale della Galizia) attraverso l'IGAPE, ha concesso a

- (25) Il 29 dicembre 2000 il ministero spagnolo della Scienza e tecnologia ha concesso un prestito di 1 803 036 EUR a tasso zero della durata di 15 anni senza alcun rimborso previsto per i primi cinque anni.

(26) Il 2 aprile 2001 Siderúrgica Añón ha contratto un prestito di 9 616 193 EUR ripartito con sette banche, nel quadro di un accordo più ampio tra il governo regionale della Galizia e dette banche, che è stato denominato linea di credito di Investimenti Strategici della Galizia (INESGA) ⁽⁵⁾. Il tasso di interesse applicato è l'EURIBOR a tre mesi +25 punti di base e una commissione di apertura dello 0,5 %. Il rimborso del 30 % del prestito fruisce della garanzia sussidiaria dell'IGAPE. Mediante detta garanzia, l'impresa concede un abbuono del premio per il 2 % dell'importo garantito il 1° febbraio 2001 l'IGAPE ha accettato anche di sovvenzionare 25 punti di base del tasso di interesse nonché la commissione di apertura del prestito.

(27) Il 19 aprile 2001 il capitale sociale di Siderúrgica Añón è stato aumentato a 10 217 220 EUR. Un'impresa controllata dallo Stato, la SODIGA Galicia SCR, SA (di seguito SODIGA), ha apportato 1 803 060 EUR (la partecipazione reale ammontava unicamente a un valore in azioni di 1 202 040 EUR, giacché il prezzo di 60 EUR per azione che doveva essere versato è stato maggiorato di un premio di 30 EUR) mentre Hierros Añón e Rodonita hanno apportato rispettivamente 4 006 860 EUR e 2 003 520 EUR. I soci privati hanno pagato 60 EUR per azione, di cui la metà è stata versata immediatamente e l'altra metà doveva essere pagata entro la fine di settembre 2001. In seguito a tale aumento il capitale di Siderúrgica Añón risultava distribuito come segue: Hierros Añón SA, il 58,82 %, Rodonita SL il 29,41 % e SODIGA l'11,76 %. Inoltre le parti avevano firmato un accordo in base al quale Hierros Añón e Rodonita (o la sua controllata Siderúrgica Añón) si impegnavano con SODIGA a comperare la partecipazione di quest'ultima alla data del 19 aprile 2007 a concorrenza del valore più elevato dei due valori seguenti: a) il valore contabile teorico dell'impresa, determinato, se necessario, mediante perizia indipendente, oppure b) il 141,85 % dell'apporto iniziale, ossia 2 557 640,61 EUR. SODIGA doveva ricevere da Siderúrgica Añón a partire dal 30 dicembre 2002 cinque rate annue di 150 916 EUR ciascuna a titolo di acconto sul valore definitivo.

(28) SODIGA è un'impresa di capitale di rischio controllata dalla Xunta de Galicia e si occupa della partecipazione temporanea in imprese interessate allo sviluppo dell'economia e dell'industria della Galizia. Gli azionisti di SODIGA sono: la Xunta de Galicia (20,6 % direttamente e 46,6 % attraverso l'IGAPE) e vari enti finanziari (32,8 %).

⁽⁵⁾ INESGA è un fondo di sviluppo la cui finalità consiste nel concedere finanziamenti a progetti redditizi di particolare interesse per l'economia della Galizia attraverso accordi con enti finanziari. Il 29 maggio 2000 la Xunta de Galicia e sette banche hanno firmato un accordo in base al quale dette banche si impegnavano ad apportare 108,2 milioni di EUR per finanziare progetti di investimento. L'accordo prevede che le banche partecipanti possano individualmente rifiutare di partecipare al finanziamento di un determinato progetto.

SODIGA riceve sussidi dall'IGAPE che, fino al 2000, erano ammontati a 6 861 574,89 EUR. Tali sussidi devono essere utilizzati per finanziare investimenti speciali, ossia investimenti più rischiosi di quelli che normalmente finanzia l'impresa oppure con periodi di rimborso o di ammortamento più lunghi oppure investimenti in determinate zone geografiche.

(29) Il 1° marzo 2002 il capitale sociale di Siderúrgica Añón è stato aumentato di altri 4 207 140 EUR. I tre azionisti lo hanno sottoscritto in base alle loro rispettive quote (SODIGA ha apportato 495 180 EUR) e alle stesse condizioni per quanto riguarda il prezzo per azione e il pagamento. Le parti hanno inoltre firmato un accordo in base al quale Hierros Añón e Rodonita (o la sua controllata, la Siderúrgica Añón) si impegnavano con SODIGA a comprare la partecipazione di quest'ultima alla data del 19 aprile 2007 a concorrenza del valore più elevato dei due valori seguenti: a) il valore contabile teorico dell'impresa determinato, se necessario, mediante perizia indipendente; oppure b) il 133,82 % dell'apporto iniziale, ossia 662 650 EUR. A partire dal 30 dicembre 2003 SODIGA doveva ricevere da Siderúrgica Añón quattro rate annue di 41 867 EUR ciascuna a titolo di acconto sul valore definitivo.

4. Ragioni determinanti ai fini dell'avvio del procedimento

(30) Nelle decisioni di avvio del procedimento, la Commissione ha formulato dubbi sul fatto che la partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón potesse essere considerata come un autentico conferimento di capitale di rischio secondo la prassi normale dell'investitore operante in economia di mercato nonché sul fatto che il prezzo pagato per la garanzia fosse un prezzo di mercato. Inoltre la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità con il mercato comune di tali misure nonché delle altre misure, enumerate al capitolo precedente, adottate dalle società spagnole per finanziare l'investimento.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(31) Con lettera del 22 febbraio 2002, la Asociación de Siderúrgicos Europeos Independientes (EISA) ha ritenuto che l'aiuto fosse incompatibile con il mercato comune principalmente per il fatto che a) il mercato delle barre di acciaio presenta un eccesso di capacità, b) l'investimento non sarà mai redditizio e produrrà soltanto distorsioni di concorrenza e c) nessun investitore privato rischierà il proprio capitale nella situazione attuale di mercato per produrre tali prodotti.

- (32) Con lettera del 5 marzo 2002, la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID) ha ritenuto illogico l'impiego di fondi pubblici per creare ulteriore capacità in un settore in cui sono già stati utilizzati fondi pubblici ingenti per ridurre la manodopera e la capacità.
- (33) Con lettera dell'8 marzo 2002, Federacciai, la federazione delle imprese italiane dell'acciaio, ha sostenuto che il mercato delle barre di acciaio soffre di un eccesso di capacità e, di conseguenza, gli investimenti in tale settore comportano un rischio elevato e che quindi era auspicabile che la redditività fosse scarsa. Inoltre Federacciai ritiene che la partecipazione di SODIGA e INESGA sia dettata da ragioni politiche. Infine, il tasso di interesse del prestito concesso attraverso INESGA e il premio pagato per la garanzia non corrispondono alle condizioni di mercato.
- (34) Con lettera del 17 ottobre 2002, UK Steel Enterprise Ltd. (di seguito «UK Steel») ha affermato che le caratteristiche proprie di questo settore sono l'eccesso di capacità, la tremenda concorrenza dei paesi terzi e il basso livello dei prezzi e che tutto indica che un investitore privato normale non avrebbe conferito capitali per creare capacità. È da chiedersi se Hierros Añón e Rodonita avrebbero essi stessi investito in questo progetto se non avessero dato per scontato un aiuto di Stato illegale. Inoltre, il fatto che Hierros Añón e Rodonita saranno coloro che utilizzeranno il 70 % della produzione per il proprio uso interno mette in dubbio la probabile redditività di Siderúrgica Añón. Il prezzo di cessione del prodotto non sarà trasparente e presumibilmente mirerà ad ottimizzare la redditività di Hierros Añón e Rodonita più di quella di Siderúrgica Añón in un mercato in piena regressione.
- (35) Con lettera del 31 luglio 2002, Siderúrgica Añón ha asserito quanto segue:
- (36) Secondo l'impresa, a partire dal 23 luglio 2002, il regolamento (CE) 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese⁽⁶⁾ (di seguito «il regolamento PMI») si applica al settore dell'acciaio. Il fatto che l'aiuto sia stato concesso prima della scadenza del trattato CECA è irrilevante dato che, secondo costante giurisprudenza, le decisioni della Commissione sulla compatibilità degli aiuti devono basarsi sugli elementi di fatto e di diritto esistenti nel momento in cui si adotta la decisione e non nel momento in cui viene concesso l'aiuto. Inoltre la comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegali⁽⁷⁾, cui rinvia la comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA⁽⁸⁾, cita unicamente orientamenti comunitari, direttive, comunicazioni e avvisi e non regolamenti.
- (37) Ciò premesso, dato che Siderúrgica Añón è una PMI e considerato che l'intensità dell'aiuto concesso⁽⁹⁾ è inferiore all'intensità citata all'articolo 4 del regolamento PMI, l'aiuto sarebbe compatibile con il mercato comune (e sarebbe esente dall'obbligo di notifica).
- (38) Inoltre, per quanto concerne la sovvenzione concessa dall'IGAPE e il prestito a interesse zero concesso dal ministero della Scienza e tecnologia, l'impresa sostiene che tali misure erano state concesse in virtù di regimi approvati dalla Commissione in data 5 luglio 1995 (aiuto di Stato N 21/95) e 18 maggio 2001 (aiuto di Stato N 182/2001), rispettivamente, e sono di conseguenza compatibili con il mercato comune.
- (39) Quanto alla partecipazione di SODIGA al capitale di Siderúrgica Añón, l'impresa sostiene che il fatto che gli interessi degli azionisti privati e pubblici possano essere distinti è irrilevante, giacché l'elemento essenziale è rappresentato dal fatto che gli investitori privati e pubblici partecipano alle stesse condizioni. A difesa di tale posizione l'impresa sostiene che la Commissione aveva ritenuto che non sussistesse aiuto di Stato nella partecipazione della Baviera al capitale di NMH assieme ad altri tre produttori di acciaio (decisione del 26 luglio 1988, citata nella decisione della Commissione del 31 ottobre 1995) e che, nell'avviare il procedimento contro la partecipazione della regione vallona in Carsid, la Commissione non ha tenuto conto degli interessi distinti degli azionisti privati e pubblici.
- (40) Con lettera del 30 settembre 2002 l'impresa ha sostenuto che, essendo trascorso il periodo di tre mesi per adottare una decisione di cui al punto 5 dell'articolo 6 del codice degli aiuti alla siderurgia, la Commissione non aveva più diritto di adottare una decisione sulle misure citate nella sua lettera del 20 dicembre 2001.

⁽⁷⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

⁽⁸⁾ GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.

⁽⁹⁾ Sovvenzione concessa dall'IGAPE, ESL: 0,95 %; prestito a interesse zero del ministero della Scienza e tecnologia; ESL: 2,8 %; prestito concesso attraverso INESGA, ESL: 2,32 %; garanzia concessa dall'IGAPE, ESL: 0,63 %; sovvenzione da parte dell'IGAPE del prestito concesso da INESGA, ESL: 0,32 %; sovvenzione da parte dell'IGAPE della commissione di apertura, ESL: 0,16 %.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 364/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22).

(41) Con lettera del 23 giugno 2003 Siderúrgica Añón ha inviato osservazioni complementari. Innanzitutto, l'impresa ha affermato che l'aiuto non poteva essere analizzato in base al trattato CECA o al codice degli aiuti alla siderurgia. In secondo luogo, ha insistito sul fatto che l'aiuto rientrava nel campo di applicazione del regolamento PMI. In terzo luogo, ha sostenuto che si trattava di un aiuto esistente ai sensi del disposto dell'articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante disposizioni di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁰⁾ (di seguito, il «regolamento di procedura») essendo stato concesso prima dell'entrata in vigore nel settore siderurgico delle norme sugli aiuti di Stato del trattato CE.

IV. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(42) Quanto alla partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón, le autorità spagnole sostengono che è conforme alla prassi normale in un'economia di mercato. Le decisioni di investire si adottano tenendo conto unicamente della fattibilità dei progetti e della redditività auspicata. Nel caso di specie, la partecipazione di SODIGA in Siderúrgica Añón si è prodotta al momento dell'aumento di capitale e simultaneamente agli azionisti esistenti i quali, collettivamente, hanno sottoscritto l'83,4 % delle nuove azioni. In tali circostanze, le autorità spagnole sostengono che secondo la giurisprudenza, sono soddisfatti i criteri dell'investitore privato. Esse affermano inoltre che tramite l'accordo di rilevamento, SODIGA garantisce una redditività minima dell'investimento del 7,2 % annuo, superiore all'interesse dei buoni del Tesoro (a 10 anni) al momento della firma del contratto (5,3 %). In ogni caso, se fosse un aiuto di Stato sarebbe compatibile con il mercato comune, conformemente alla comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e il capitale di rischio ⁽¹¹⁾, trattandosi di una PMI in fase di avviamento in una regione assistita (punto VIII 3. ii).

(43) Quanto al fatto che SODIGA pagasse un prezzo più elevato per azione e lo pagasse immediatamente, le autorità spagnole sostengono che ciò compensava il rendimento minimo dell'investimento concesso a SODIGA, di cui non beneficiavano gli altri azionisti. In ogni caso affermano che è prassi normale che un nuovo azionista paghi un prezzo più elevato per nuove azioni, il che riflette l'importante impulso dato al progetto dagli azionisti iniziali, ad esempio nei contratti stipulati con fornitori di impianti e nell'acquisto di terreni.

(44) Quanto alla partecipazione di SODIGA al secondo aumento di capitale di Siderúrgica Añón, le autorità spa-

gnole affermano che SODIGA ha partecipato proporzionalmente alla sua quota e alle stesse condizioni degli altri azionisti. Ciò premesso, non sussiste aiuto di Stato.

(45) Quanto alla imputabilità delle azioni di SODIGA alle autorità pubbliche, le autorità spagnole sostengono che secondo la giurisprudenza, spetta alla Commissione provare il loro intervento nella decisione di investire in Siderúrgica Añón.

(46) Per quanto concerne il prestito concesso attraverso INESGA, le autorità spagnole sostengono che i fondi provengono esclusivamente da fonti private (le banche partecipanti), che dette banche sono libere di partecipare al finanziamento di qualsiasi operazione e che l'intervento di INESGA si limita all'assistenza. A questo proposito concludono che non sono intervenuti fondi pubblici. Inoltre, sostengono che il raffronto con il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione non è adeguato dato che tale tasso di riferimento corrisponde alla media dei tassi *swap* interbancari a cinque anni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 maggiorati di 75 punti percentuali. Poiché il tasso *swap* interbancario a cinque anni alla data della concessione del prestito era pari a 4,769 %, il tasso di riferimento corretto dovrebbe essere pari a 5,519 %. Infine, sostengono che il tasso d'interessi è simile, se non più elevato, di quello applicato ad altri prestiti concessi a imprese appartenenti al gruppo Añón.

(47) Quanto alla garanzia accordata dall'IGAPE, le autorità spagnole affermano che è conforme alle condizioni di mercato. A loro avviso, la commissione applicata dalle banche private a questo tipo di progetti corrisponde allo 0,15 % per trimestre. La differenza rispetto alla commissione applicata nella presente transazione è da imputarsi ai seguenti tre fattori: a) le condizioni per attivare la garanzia sono molto più rigorose di quelle delle garanzie bancarie, dato che sono escutibili a prima richiesta mentre a garanzia accordata dall'IGAPE è escutibile unicamente in via sussidiaria (una volta che il beneficiario sia stato dichiarato insolvente); b) il rischio assunto dall'IGAPE è molto basso in quanto copre unicamente il 30 % del prestito e il prestito finanzia soltanto il 40 % dell'investimento; c) i promotori del progetto sono gruppi notoriamente solvibili.

(48) Le autorità spagnole hanno fornito dichiarazioni di due banche (Caixa Galicia e Banco Pastor) le quali affermano che, considerate le condizioni del prestito e l'identità degli azionisti, alla garanzia in questione avrebbero applicato una commissione del 0,20 % annuo.

⁽¹⁰⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽¹¹⁾ GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.

- (49) Quanto alla sovvenzione dell'IGAPE dello 0,25 % e alla commissione di apertura, le autorità, le autorità spagnole affermano che tale aiuto è stato concesso in base a regimi approvati dalla Commissione e che, ad eccezione di 14 299,44 EUR, rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis ⁽¹²⁾ che si applica anche al settore CECA. Inoltre sostengono che il mercato di detti prodotti non ne risentirà e che la maggior parte dei prodotti verrà utilizzata all'interno del gruppo mentre tutto il resto sarà destinato fuori del SEE.
- (50) Quanto alla sovvenzione concessa dall'IGAPE, le autorità spagnole affermano che è stata accordata in virtù di un regime approvato dalla Commissione e che, di conseguenza, è compatibile con il mercato comune.
- (51) In ogni caso, le autorità spagnole affermano che l'aiuto sarebbe compatibile con il mercato comune giacché rientra nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al regolamento PMI, parimenti applicabile al settore dell'acciaio CECA.
- (52) Esse sostengono inoltre che l'aiuto è conforme alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente ⁽¹³⁾. Le autorità spagnole affermano che il sistema prescelto per il trattamento delle acque migliorerà la protezione dell'ambiente rispetto al sistema tradizionale, e rappresenta un costo addizionale di 661 113 EUR. Del pari, l'impiego del gas naturale nel forno di riscaldamento ridurrà sensibilmente le emissioni rispetto al gasolio e rappresenta un costo addizionale di 502 530 EUR. In terzo luogo, il fatto che tutte le opere di ingegneria per le installazioni idrauliche, le installazioni di lubrificazione, i cavi e le condotte siano state realizzate in superficie anziché sottoterra migliorerà le condizioni di lavoro ed eviterà ulteriori fughe sotterranee, e comporta un costo supplementare di 6 911 639 EUR.
- (53) Quanto alle osservazioni di terzi (cfr. considerando da 31 a 34), le autorità spagnole sostengono che dette osservazioni non sono corroborate da alcuna prova e che dette associazioni tentano unicamente di impedire l'entrata sul mercato di un'altra impresa. A questo proposito le autorità spagnole ricordano che sono stati i problemi di approvvigionamento di detti prodotti da parte dei produttori tradizionali (fondamentalmente i termini eccessivi di consegna degli ordinativi) ad indurre il promotore della nuova impresa a realizzare l'investimento. Inoltre richiamano l'attenzione della Commissione sulla decisione

89/515/CEE della Commissione, del 2 agosto 1989, concernente un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE ⁽¹⁴⁾ e alle relative sentenze dei tribunali comunitari nelle quali si è ritenuto che alcuni membri di EISA abbiano partecipato a pratiche contrarie alla concorrenza.

V. VALUTAZIONE DELLE MISURE

- (54) Siderúrgica Añón SA fabbrica barre di acciaio, ossia prodotti inclusi nell'allegato I del trattato CECA. Di conseguenza si tratta di un'impresa ai sensi dell'articolo 80 di detto trattato.
- (55) Nel caso di specie è evidente che la Spagna ha dato illegalmente esecuzione alle misure e che non ha rispettato la procedura di cui all'articolo 6 del codice degli aiuti alla siderurgia. Di conseguenza la Commissione non può accogliere l'argomento formulato dall'impresa (cfr. considerando 41) secondo cui si tratterebbe di un aiuto esistente.
- (56) Benché il procedimento sia stato avviato in virtù del trattato CECA, la Commissione non poteva adottare una decisione finale prima del 23 luglio 2002, dato che la decisione di estendere il procedimento è stata adottata il 2 luglio 2002 e inviata alle autorità spagnole il 4 luglio 2002. L'invito a presentare osservazioni è stato pubblicato il 9 settembre 2002. Conformemente al punto 43 della comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA, la Commissione ha dichiarato che continuerà le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio e che adotterà una decisione finale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.
- (57) La Commissione non può accogliere l'argomento dell'impresa secondo cui il fatto che sia trascorso il termine di tre mesi dalla decisione iniziale di avvio del procedimento impedirebbe la Commissione di adottare una decisione (cfr. considerando 40). Come ha dichiarato la Corte di giustizia nella causa C-5/01 Belgio c. Commissione, del 12 dicembre 2002 ⁽¹⁵⁾, «il termine di tre mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del Sesto codice degli aiuti alla siderurgia non può essere ritenuto un termine prescritto a pena di decadenza dalla competenza della Commissione». In realtà, il regolamento di procedura è pienamente applicabile e il punto 6 dell'articolo 7 è stato rispettato.

⁽¹²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽¹³⁾ GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽¹⁴⁾ GU L 260 del 6.9.1989, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Racc. 2002, pag. I-11991, punto 60 della motivazione.

1. Sussistenza di aiuto di stato

(58) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

a) Partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón

(59) Per quanto concerne la partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón, (cfr. considerando 27 e 29), la Commissione segnala, innanzitutto, che SODIGA è soggetta al controllo della Xunta de Galicia. La Commissione segnala inoltre che la Xunta de Galicia la considera parte dei programmi dell'IGAPE di aiuti alle imprese⁽¹⁶⁾. Ciò premesso, la Commissione ritiene che le azioni di SODIGA siano imputabili allo Stato.

(60) Per determinare se siano stati concessi vantaggi al beneficiario della misura, la Commissione applica il principio dell'investitore operante in economica di mercato. Tale principio è stato applicato dalla Commissione in vari casi ed è stato accettato e sviluppato dalla Corte di giustizia in varie sentenze⁽¹⁷⁾. Essenzialmente, secondo tale principio, quando l'autorità pubblica investe in un'impresa in condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato in normali condizioni di economia di mercato, l'investimento non costituisce aiuto di Stato.

(61) In linea di principio, quando a una determinata transazione partecipano un investitore privato e un investitore pubblico, non sussiste aiuto di Stato se entrambi gli investitori partecipano alle stesse condizioni.

⁽¹⁶⁾ Fonte: <http://www.xunta.es/Galicia2001/G200112G.pdf>

⁽¹⁷⁾ Cfr. la causa C-234/84 Regno del Belgio/Commissione (Boch), Racc. 1986, pag. I-2263, punto 14: «Onde accertare se un siffatto provvedimento abbia la natura di aiuto statale, è opportuno applicare il criterio indicato nella decisione della Commissione e, del resto, non contestata dal governo belga, che si basa sulle possibilità per l'impresa di procurarsi le somme in questione sul mercato privato dei capitali nell'ipotesi dell'impresa la quasi totalità del cui capitale sociale sia nelle mani delle pubbliche autorità, si deve in particolare valutare se, in circostanze analoghe, un socio privato, basandosi sulle possibilità di reddito prevedibili, astrazione fatta da qualsiasi considerazione di carattere sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe effettuato un conferimento di capitale del genere». Cfr. inoltre le cause riunite T-228/99 e T-233/99 *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land della Renania settentrionale-Vestfalia/Commissione*, 2003, Racc. 2003, p. II — pag. 435, punti 255, 266, 313 e 324.

(62) Tale non è il caso, indubbiamente, della partecipazione di SODIGA al capitale di Siderúrgica Añón per le seguenti ragioni:

(63) Innanzitutto, nel primo aumento di capitale, SODIGA ha pagato immediatamente la sua partecipazione, mentre i soci privati hanno pagato molto più tardi; inoltre SODIGA ha pagato 90 EUR per ciascuna azione acquistata, mentre i soci privati hanno pagato soltanto 60 EUR per azione.

(64) In secondo luogo, i principali beneficiari della produzione di Siderúrgica Añón saranno i soci privati, che possono trarre profitto da detti fondi mentre SODIGA può contare unicamente sulla redditività di Siderúrgica Añón per ottenere un rendimento dal suo investimento.

(65) La Commissione non può accogliere l'argomento secondo cui il premio pagato da SODIGA costituisce una pratica normale (cfr. considerando 43), dato che l'impresa non ha ancora iniziato la sua produzione e di conseguenza non poteva mostrare risultati talmente buoni da giustificare un premio. Inoltre, se fosse accolto, tale argomento dovrebbe valere per i conferimenti di capitale di tutti gli azionisti in quelle date.

(66) La Commissione segnala, ciononostante, che in virtù dell'accordo di riacquisto delle azioni, SODIGA assicurava un rendimento delle azioni del 7,2 % che non avevano gli azionisti privati⁽¹⁸⁾.

(67) La Commissione, tenuto conto del fatto che saranno versate rate annuali, considerato che la partecipazione di SODIGA è minoritaria e non le accorda alcuna influenza sulla gestione dell'impresa, che Siderúrgica Añón produrrà unicamente per i suoi propri azionisti, ritiene che tale partecipazione, da un punto di vista economico, possa essere assimilata ad un prestito partecipativo subordinato. Ciò nonostante, sotto il profilo del rischio, tale partecipazione deve considerarsi come capitale azionario normale, quindi i prestiti subordinati, malgrado siano subordinati ad altri strumenti di debito, sono prioritari rispetto al capitale azionario.

⁽¹⁸⁾ Benché non si escluda che il prezzo finale potrebbe essere più alto se si utilizzasse il metodo alternativo (valore contabile teorico), secondo le ultime previsioni elaborate da SODIGA nel febbraio 2002, l'impiego del valore contabile teorico produrrebbe un rendimento dell'investimento del 6,3 %.

(68) Pertanto si tratta di stabilire se il citato rendimento dell'investimento del 7,2 % possa coprire il rischio inerente e sia accettabile per un investitore privato nell'ipotesi che conceda un prestito partecipativo subordinato. La Commissione, secondo la posizione adottata nella decisione 2003/284/CE, dell'11 dicembre 2002 relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Sniace SA ⁽¹⁹⁾ ritiene che il tasso di interesse normale per coprire il rischio inerente al prestito avrebbe dovuto essere del 12,33 % nel primo aumento di capitale e dell'11,06 % nel secondo aumento. Tale cifra si ottiene sommando al tasso interbancario utilizzato dalla Commissione per il calcolo del suo tasso di riferimento di mercato i 75 punti di base che di solito aggiunge per i prestiti in Spagna (6,33 % il 19.4.2001 e 5,06 % l'1.3.2002) più 600 punti di base. Questi 600 punti di base si giustificano per l'assenza di qualsiasi garanzia e per il rischio inerente all'entrata di una nuova impresa nel settore siderurgico, che è caratterizzato da una capacità strutturale eccedentaria, nonché per il fatto che, come è stato spiegato sopra, presenta un rischio molto più elevato di un prestito normale (in caso di insolvenza, sarebbero prioritari tutti i creditori) ⁽²⁰⁾. Tale posizione è conforme alle indicazioni della comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽²¹⁾, secondo cui il tasso di riferimento potrà essere aumentato di 400 punti di base o più in

situazioni di rischio particolare (ad esempio, quando non si accordano le garanzie richieste normalmente dalle banche).

- (69) La Commissione ritiene pertanto che la partecipazione in questione conferisca a Siderúrgica Añón un vantaggio che è finanziato mediante risorse pubbliche.
- (70) L'elemento di aiuto delle due partecipazioni equivale alla differenza di interesse tra il 12,33 % e il 7,2 % — ossia, un 5,13 % — nel caso della prima partecipazione e alla differenza di interesse tra l'11,06 % e il 7,2 % — ossia un 3,86 % — nel caso della seconda partecipazione. Tenuto conto dei versamenti effettuati in rate da Siderúrgica Añón in favore di SODIGA, tale aiuto corrisponde alla differenza tra i rimborsi effettivi e i pagamenti annui di interessi e del capitale che sarebbero dovuti se venissero applicati i tassi di interesse normali citati anteriormente, del 12,33 % e dell'11,06 % rispettivamente. Applicando questi ultimi, si otterrebbe un pagamento annuo a titolo di interessi di 222 317,3 EUR per la prima partecipazione e di 54 766,9 EUR per la seconda. La differenza tra i pagamenti di interessi che sarebbero adeguati e il programma di rimborso delle due partecipazioni può essere illustrata come segue ⁽²²⁾:

Prima partecipazione di 1 803 060 EUR (2001)

Anno	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Programma di rimborso esente da aiuto	222 317	222 317	222 317	222 317	222 317	222 317 + 1 803 060 = 2 025 377
Programma di rimborso vigente	150 916	150 916	150 916	150 916	150 916	1 803 060
Aiuto annuo	71 401	71 401	71 401	71 401	71 401	222 317

Seconda partecipazione di 495 180 EUR (2002)

Anno	2003	2004	2005	2006	2007
Programma di rimborso esente da aiuto	54 766	54 766	54 766	54 766	54 766 + 495 180 = 549 946
Programma di rimborso vigente	41 868	41 868	41 868	41 868	495 180
Aiuto annuo	12 869	12 869	12 869	12 869	54 766

⁽¹⁹⁾ GU L 108 del 30.4.2003, pag. 35.

⁽²⁰⁾ Tale posizione è conforme a quella adottata dalla Commissione nella decisione 2003/284/CE, in cui ha aggiunto 600 punti di base ad un prestito subordinato per l'assenza di qualsiasi garanzia. Cfr. il considerando 42 della decisione citata alla nota 19.

⁽²¹⁾ GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3, cfr. in particolare il primo trattino dell'ottavo paragrafo.

⁽²²⁾ Quanto al raffronto effettuato tra le due tabelle, occorre tener presente che il tasso effettivo di rimborso delle due misure, del 7,2 %, corrisponde a un premio annuo ipotetico che sarebbe anch'esso da pagarsi nel 2007 (anno di rimborso del capitale), mentre in realtà tali introiti sono stati distribuiti soltanto in cinque (invece di sei) e quattro (invece di cinque) rate rispettivamente.

b) *Prestito concesso attraverso INESGA*

(71) Per quanto riguarda il prestito concesso attraverso INESGA (cfr. considerando 26), la Commissione ritiene che potrebbe contenere elementi di aiuto di Stato, dato che il tasso di interesse sembra essere piuttosto basso. Ciononostante la Commissione segnala che i fondi li apportano banche private, le quali sono libere di partecipare al prestito. La Commissione conclude pertanto che le condizioni finanziarie più favorevoli sono da imputarsi all'intervento dell'IGAPE (garanzia, abbuono di interessi pagato direttamente alle banche) e al fatto che si tratta di un prestito ripartito. Di conseguenza non sussiste aiuto di Stato nel prestito in sé.

c) *Garanzia concessa dall'IGAPE*

(72) Per quanto concerne la garanzia concessa dall'IGAPE (cfr. considerando 26), secondo la prassi seguita dalla Commissione ai fini della valutazione delle garanzie individuali⁽²³⁾ devono essere soddisfatte varie condizioni affinché una garanzia non costituisca aiuto di Stato. Nel caso di specie, la Commissione osserva che Siderúrgica Añón non si trovava in difficoltà finanziarie secondo il disposto degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽²⁴⁾ e ha ottenuto prestiti sui mercati finanziari senza interventi da parte dello Stato. La Commissione fa inoltre presente che la garanzia è vincolata ad un prestito specifico, si riferisce ad un importo massimo fisso, copre il 30 % del prestito in essere ed è di durata limitata. Quanto al prezzo pagato per la garanzia, la Commissione dubita che il premio pagato (lo 0,2 % annuo del debito in essere garantito, senza commissione di apertura) corrispondesse al prezzo normale di una garanzia analoga tenuto principalmente conto delle liste di prezzi massimi delle garanzie pubblicate dalle due banche partecipanti al prestito.

(73) La Commissione non può accettare come riferimento le «offerte» presentate a posteriori dalle due banche (cfr. considerando 47), dato che sono ipotetiche e sono state fatte espressamente ai fini del presente procedimento. Inoltre, si tratta di offerte di due banche specifiche e quindi non riflettono necessariamente l'interesse del mercato.

(74) La Commissione non può nemmeno accettare gli argomenti relativi alle caratteristiche speciali della garanzia

(cfr. considerando 47) e, di conseguenza, la riduzione di prezzo rispetto al tasso di mercato «normale» per le seguenti ragioni: a) il fatto che in Spagna le garanzie di norma siano escutibili a prima richiesta si spiega con la esigenza di altre garanzie a favore del beneficiario. Nel caso di specie, senza dubbio, l'IGAPE rinunciava esplicitamente al suo diritto di esigere qualsiasi altra garanzia (dopo aver ottenuto l'accordo della Xunta de Galicia); b) il fatto che la garanzia copra unicamente il 30 % del prestito è irrilevante dato che ciò che conta per il garante è l'importo del rischio; c) del pari è irrilevante il fatto che i promotori del progetto siano gruppi di notoria solvibilità dato che detti gruppi non sarebbero responsabili per i debiti di Siderúrgica Añón.

(75) Ciò premesso la Commissione ritiene che, nel caso specifico, il tasso di mercato per una garanzia analoga dovrebbe essere come minimo quello indicato dalle autorità spagnole dello 0,6 % annuo (cfr. considerando 47).

(76) La Commissione considera, quindi, che la garanzia in questione conferisca a Siderúrgica Añón un vantaggio che è finanziato mediante risorse pubbliche.

(77) Per quanto concerne l'ammontare dell'aiuto di Stato contenuto in detta garanzia, il punto 3.2 della comunicazione relativa alle garanzie stabilisce che l'equivalente sovvenzione di una garanzia individuale dovrebbe essere calcolato allo stesso modo dell'equivalente sovvenzione di un prestito agevolato; l'abbuono di interesse equivale in questo caso alla differenza tra il tasso di mercato e il tasso ottenuto grazie alla garanzia di Stato, una volta dedotti tutti i premi pagati. Nella fattispecie, per determinare il tasso di mercato di detto prestito, in assenza di altri prestiti non garantiti per il finanziamento dell'investimento, la Commissione ritiene opportuno utilizzare il tasso di interesse di una linea di credito senza garanzia con concessa dalla Caixa de Galicia a Siderúrgica Añón (capitale 3 milioni di EUR, tasso di interesse EURIBOR a 12 mesi + 0,75, commissione di apertura, 0,15 %, durata un anno a partire dal 20.3.2002)⁽²⁵⁾. L'abbuono di interesse rispetto al prestito dell'INESGA è quindi dello 0,3 % (la differenza dello 0,50 % tra il premio di rischio del prestito dell'INESGA (EURIBOR a 3 mesi + 0,25 %) e il premio di rischio della linea di credito (EURIBOR a 12 mesi + 0,75 %) meno lo 0,2 % pagato per la garanzia). Ciò equivale a 28 848,6 EUR (lo 0,3 % di 9 616 193 EUR) all'anno.

⁽²³⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14, punto 4.2).

⁽²⁴⁾ GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

⁽²⁵⁾ Benché la durata, e quindi, il tasso di base di entrambi i prestiti possano essere differenti, la Commissione ritiene che il premio di rischio richiesto da un creditore privato per un prestito non garantito possa costituire un parametro affidabile per valutare l'elemento di aiuto contenuto nel prestito di INESGA.

d) *Altre misure*

(78) La sovvenzione concessa dall'IGAPE (cfr. considerando 24), e il prestito a tasso zero del ministero della Scienza e tecnologia (cfr. considerando 25), la sovvenzione da parte dell'IGAPE dell'interesse e la commissione di apertura concessa attraverso l'INESGA (cfr. considerando 26) conferiscono un vantaggio a Siderúrgica Añón finanziato mediante risorse pubbliche.

(79) L'ammontare delle misure di aiuto citate al paragrafo precedente è il seguente: sovvenzione concessa dall'IGAPE: 2 399 407 euro; sovvenzioni concesse dall'IGAPE rispetto al prestito concesso dall'INESGA: 0,25 % annuo su 9 616 193 EUR (abbuono di interessi) — ossia 24 040,5 EUR all'anno — e 0,5 % su 9 616 193 EUR (commissione di apertura), ossia 48 081 EUR; prestito a tasso zero concesso dal ministero della Scienza e tecnologia: 5,7 % annuo su 1 803 036 EUR — ossia 102 773,5 EUR all'anno.

e) *Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi commerciali intracomunitari*

(80) Tenuto conto della concorrenza e degli scambi intracomunitari esistenti nel settore in questione (cfr. considerando da 20 a 23), la Commissione ritiene che le misure di aiuto succitate falsino o minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi intracomunitari.

(81) La Commissione conclude quindi che l'aiuto concesso dall'IGAPE, il prestito a tasso zero del ministero della Scienza e tecnologia, la sovvenzione concessa dall'IGAPE rispetto al tasso di interesse e alla commissione di apertura accordata attraverso l'INESGA, la partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón e la garanzia concessa dall'IGAPE costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

2. Compatibilità con il mercato comune

(82) Innanzi tutto, la Commissione non può accettare l'argomento secondo cui alcune delle misure di aiuto sono state concesse in base a regimi autorizzati [N 21/95 ⁽²⁶⁾ e N 182/2001 ⁽²⁷⁾]. Nelle decisioni di autorizzazione di detti regimi, la Commissione aveva preso atto dell'impegno delle autorità spagnole di rispettare le norme applicabili al settore siderurgico. La Commissione fa presente che tali norme sono quelle che figurano nel codice degli

aiuti alla siderurgia, il quale esclude il settore siderurgico da questo tipo di regimi ed impone l'obbligo di notificazione preventiva. Giacché tale obbligo non è stato soddisfatto, l'aiuto concesso a Siderúrgica Añón non rientra nell'ambito di detti regimi.

(83) In base al punto 44 della comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA, «nell'adottare decisioni dopo il 23 luglio 2002 in merito agli aiuti di Stato ai quali è stata data esecuzione entro tale data senza l'autorizzazione preventiva della Commissione, essa procederà conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi» ⁽²⁸⁾. Conformemente all'ultimo paragrafo di quest'ultima comunicazione, quanto ivi disposto «non compromette l'interpretazione dei regolamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato».

(84) Infatti, in base all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma ⁽²⁹⁾, del regolamento (CE) n. 70/2001, «i singoli aiuti concessi al di fuori di regimi di aiuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di contenere un riferimento esplicito al presente regolamento».

(85) La Commissione, tenuto conto del fatturato, dell'organico e del bilancio totale di Siderúrgica Añón e delle sue affiliate (cfr. considerando 15 e 17), ritiene che si tratti di un'impresa di media dimensione (conformemente all'allegato I del regolamento PMI). Di conseguenza occorre analizzare se gli aiuti all'investimento concessi a Siderúrgica Añón soddisfino le condizioni stabilite nel regolamento PMI.

(86) A questo proposito la Commissione fa presente che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento PMI, gli aiuti singoli non sono esenti dall'obbligo di notificazione preliminare quando raggiungono una delle due soglie citate alle lettere a) e b).

⁽²⁶⁾ GU C 298 dell'11.11.1995.

⁽²⁷⁾ GU C 199 del 14.7.2001, pag. 11.

⁽²⁸⁾ GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

⁽²⁹⁾ Errore di trascrizione: leggesi «articolo 9 bis, paragrafo 2».

- (87) Pertanto si deduce che l'aiuto concesso dall'IGAPE sotto forma di sovvenzione per 2 399 407 EUR non può essere esentato da detto obbligo. Secondo le autorità spagnole (cfr. considerando 24), l'aiuto rappresenta l'8 % dell'investimento. L'investimento ammonta quindi a 29 992 588 EUR, cifra superiore a quella di 25 000 000 EUR fissata all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Inoltre l'industria siderurgica è da considerarsi come un settore in cui non possono essere concessi aiuti regionali conformemente al terzo paragrafo del punto 1 della comunicazione della Commissione sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione e aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica⁽³⁰⁾ e al punto 27 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento⁽³¹⁾. La situazione era la stessa quando venne concesso l'aiuto siderurgico in virtù del codice degli aiuti alla siderurgia. Poiché la siderurgia Añón è un'impresa di media dimensione, il punto di partenza per determinare la soglia applicabile conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i) come indicato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) è 7,5 %. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto i) l'intensità dell'aiuto non potrà superare il 50 % del 7,5 % ossia il 3,75 %. La cifra dell'8 % è di gran lunga superiore a tale soglia. Infatti l'intensità lorda dell'IGAPE deve tener conto dell'importo integrale della sovvenzione (che ammonta all'8 %) e non dell'importo versato inizialmente (che ammonta allo 0,95 %) come sostengono le autorità spagnole (cfr. considerando 37), poiché ai fini della valutazione dell'aiuto si deve tener conto dell'importo concesso e non dell'importo erogato.
- (88) Inoltre, tenuto conto del fatto che dall'ultima frase del punto 27 della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento si deduce che gli aiuti singoli di importo elevato concessi nel settore siderurgico che non sono esentati dal regolamento PMI sono incompatibili con il mercato comune, la sovvenzione dell'IGAPE non può essere esentata in virtù del regolamento PMI. Va sottolineato che la conclusione sarebbe identica se si applicasse il codice degli aiuti alla siderurgia in vigore allorché venne concesso l'aiuto.
- (89) Quanto a tutti gli altri aiuti che si considerano aiuti all'investimento, nemmeno questi potrebbero essere esentati in virtù del regolamento PMI. Di conseguenza dovrebbero essere accumulati alla sovvenzione concessa dall'IGAPE e quindi sarebbero incompatibili secondo il ragionamento svolto ai considerando da 86 a 88).
- (90) D'altro lato, la compatibilità in virtù della deroga regionale applicabile agli aiuti di Stato deve essere valutata conformemente ai criteri oggettivi indicati negli strumenti normativi in vigore all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto, conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi. Come si è già detto, il codice degli aiuti alla siderurgia non permetteva la concessione di aiuti regionali alla data in cui venne concesso l'aiuto. Di conseguenza non si può ammettere la deroga regionale.
- (91) La Commissione non può neppure accettare l'argomento secondo il quale alcuni degli investimenti in questione potrebbero optare per un aiuto alla tutela dell'ambiente e ciò per le seguenti ragioni:
- (92) Conformemente all'articolo 3 del codice degli aiuti alla siderurgia⁽³²⁾, dove figurano i criteri per l'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, la Commissione deve evitare di concedere aiuti dissimulati per investimenti generali per nuovi stabilimenti o attrezzature. Inoltre la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente applicabile⁽³³⁾ conformemente al codice degli aiuti alla siderurgia prevede che gli aiuti che apparentemente sono destinati a misura di protezione ambientale ma che in realtà sono destinati agli investimenti in generale siano esclusi dalla disciplina (punto 3.2.1).
- (93) Nel caso di specie la Commissione fa presente, innanzi tutto, che le autorità spagnole non hanno tenuto conto di considerazioni di tutela dell'ambiente al momento della concessione dell'aiuto.
- (94) Del pari, fa presente che gli investimenti nel sistema di trattamento delle acque e del forno di riscaldamento aumenteranno l'efficienza dell'impresa riducendone i costi di acqua o di energia. L'installazione di impianti di questo tipo è prassi abituale nel settore e non sono da considerarsi come investimenti a tutela dell'ambiente. La Commissione ritiene che questa sia la ragione che giustifica tali investimenti, che non rientrano quindi nel campo di applicazione della disciplina degli aiuti alla tutela dell'ambiente⁽³⁴⁾.
- (95) In ogni caso, né le autorità spagnole né il beneficiario hanno fornito prove concrete dei vantaggi in termini di tutela dell'ambiente derivanti da dette installazioni. Perciò non è necessario ricorrere ad alcuna perizia indipendente né consultare gli Stati membri (cfr. l'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia). Non hanno neppure dedotto tutti i vantaggi connessi alla riduzione di alcuni costi di produzione, come prevede l'allegato⁽³⁵⁾ del codice degli aiuti alla siderurgia, né hanno spiegato come siano stati calcolati i costi addizionali.

⁽³⁰⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21.

⁽³¹⁾ GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

⁽³²⁾ Tale articolo è applicabile alla valutazione degli aiuti concessi in base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato concessi illegalmente, e al punto 82, lettera b) e al punto 7, secondo paragrafo della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

⁽³³⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

⁽³⁴⁾ Cfr. in particolare, la prima frase dell'allegato al codice degli aiuti alla siderurgia.

⁽³⁵⁾ Cfr. la lettera b) della sezione intitolata «Aiuti diretti ad incoraggiare le imprese a migliorare in modo significativo la tutela dell'ambiente» dell'allegato.

- (96) Quanto ai lavori d'ingegneria, la Commissione ritiene che non sussistano vantaggi per la tutela dell'ambiente e che, se vi fossero benefici per la sicurezza dei lavoratori, non sarebbero coperti né dalla disciplina degli aiuti per la tutela dell'ambiente né da alcuna altra disposizione del codice degli aiuti alla siderurgia.
- (97) La Commissione non sa neppure quale disposizione del codice degli aiuti alla siderurgia potrebbe fungere da base per determinare la compatibilità dell'aiuto. È ovvio che non si tratta di aiuti alla ricerca e allo sviluppo né di aiuti alla chiusura né di aiuti concessi in Grecia. La Commissione osserva inoltre che non si tratta neppure di aiuti alla formazione ai sensi del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione ⁽³⁶⁾ né di aiuti all'occupazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato all'occupazione ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾. In ogni caso le autorità spagnole non hanno invocato nessuna di dette deroghe né di detti regolamenti.
- (98) Infine, la Commissione fa presente che la comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato e capitale di rischio non era applicabile al settore siderurgico alla data in cui vennero concessi gli aiuti e continua a non esserlo attualmente in base al disposto del punto VIII.3, paragrafo ottavo della medesima.
- (99) Tenuto conto di quanto sopra la Commissione ritiene che nessuna delle deroghe al divieto degli aiuti all'investimento nel settore siderurgico sia applicabile al caso di specie e che di conseguenza le misure indicate dalla Commissione come costitutive di aiuto di Stato non siano compatibili con il mercato comune.

VI. CONCLUSIONE

- (100) La Commissione deve considerare che la Spagna abbia dato illegalmente esecuzione alle misure di aiuto di Stato in questione, che sono incompatibili con il mercato comune. Di conseguenza dette misure devono essere soppresse.
- (101) Inoltre, conformemente al punto 1 dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone

allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario. All'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di recupero. Gli interessi saranno calcolati in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti regionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'aiuto di Stato che la Spagna ha concesso a Siderúrgica Añón SA è incompatibile con il mercato comune.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 contiene:
 - a) l'elemento di aiuto presente nella partecipazione di SODIGA al capitale sociale di Siderúrgica Añón, che corrisponde a:
 - i) un premio annuo del 5,13 % applicato all'apporto iniziale di capitale di 1 803 060 EUR, dedotti i cinque rimborsi annui di 150 916 EUR, per quanto riguarda la prima partecipazione nel 2001, e
 - ii) un premio annuo del 3,86 % applicato al conferimento iniziale di capitale di 495 180 EUR, dedotti i quattro rimborsi annui di 41 868 EUR, per quanto riguarda la seconda partecipazione nel 2002;
 - b) la sovvenzione concessa dall'IGAPE il 10 novembre 2000 per un importo di 2 399 407 euro;
 - c) l'abbuono di interessi concesso rispetto al prestito ripartito di 9 616 193 EUR del 2 aprile 2001 attraverso la garanzia del 30 % — ossia, dello 0,3 % annuo — e l'abbuono diretto d'interessi dello 0,25 % concesso dall'IGAPE, che ammonta complessivamente a 52 889,1 EUR all'anno;
 - d) il pagamento della commissione di apertura di 48 081 EUR da parte dell'IGAPE rispetto al prestito di 9 616 193 EUR del 2 aprile 2001;
 - e) l'abbuono d'interessi del 5,7 % annuo contenuto nel prestito a tasso zero di 1 803 036 EUR concesso dal ministero della Scienza e tecnologia, il 29 dicembre 2000.

⁽³⁶⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

⁽³⁷⁾ GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

⁽³⁸⁾ Conformemente all'ultimo paragrafo della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, la Commissione deve verificare se gli aiuti potrebbero essere compatibili con i regolamenti della Commissione o del Consiglio attualmente vigenti in materia di aiuti di Stato.

Articolo 2

1. La Spagna si astiene dal concedere ulteriori aiuti al beneficiario attraverso le misure di cui all'articolo 1.

Rispetto ai pagamenti già autorizzati ma non ancora effettuati alla data di adozione della presente decisione, la Spagna potrà esigere il rimborso di tutti i pagamenti effettuati oltre la data di adozione della presente decisione oppure, alla data della presente decisione, adatterà le condizioni delle misure di cui all'articolo 1 alle condizioni di mercato, come stabilito nella presente decisione.

2. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso il beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1.

3. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale, sempreché consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 sarà composto durante l'intero periodo di cui al medesimo paragrafo.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione la Spagna informa la Commissione dei provvedimenti previsti e già adottati per conformarvisi. A tale fine utilizza il questionario che figura all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Informazioni relative all'attuazione della decisione della Commissione

1. CALCOLO DELL'IMPORTO DA RECUPERARE

1.1. Fornire informazioni dettagliate sull'importo dell'aiuto di Stato illegalmente posto a disposizione del beneficiario:

Descrizione concisa della misura ^(°)	Data del versamento ^(°°)	Importo dell'aiuto ^(*)	Valuta	Data della restituzione ^(**)

^(°) Se la misura consiste di varie rate e restituzioni, utilizzare fogli distinti.^(°°) Data(e) nella(e) quale(i) sono state poste a disposizione del beneficiario le rate di aiuto.^(*) Importo dell'aiuto posto a disposizione del beneficiario (in equivalente sovvenzione lordo).^(**) Data(e) nella(e) quale(i) il beneficiario ha restituito le rate dell'aiuto.*Commenti:*

1.2. Spiegare dettagliatamente in che modo sono stati calcolati gli interessi applicabili all'aiuto da recuperare.

2. PROVVEDIMENTI PREVISTI E GIÀ ADOTTATI AI FINI DEL RECUPERO DELL'AIUTO

2.1. Descrivere dettagliatamente i provvedimenti previsti e già adottati ai fini del recupero immediato ed effettivo dell'aiuto. Indicare inoltre, se del caso, la base giuridica dei provvedimenti adottati o previsti.

2.2. Quando sarà completato il recupero dell'aiuto?

3. RECUPERO GIÀ ESEGUITO

3.1. Fornire i seguenti dati sugli importi di aiuto recuperati presso il beneficiario:

Descrizione concisa del provvedimento	Data(e) ^(°)	Importo dell'aiuto restituito	Valuta	Data della restituzione ^(°°)

^(°) Data(e) nella(e) quale(i) sono state poste a disposizione del beneficiario le rate di aiuto.^(°°) Data(e) della restituzione dell'aiuto.

3.2. Allegare prove dell'avvenuta restituzione degli importi di aiuto indicati al punto 3.1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2005

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Spagna

[notificata con il numero C(2005) 4481]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/828/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 19, terzo comma,

Nell'allegato 1 della decisione 2005/393/CE, la parte della zona E riguardante la Spagna è sostituita da quanto segue:

considerando quanto segue:

«Spagna:

- | | |
|--|---|
| (1) La direttiva 2000/75/CE fissa regole e misure di controllo per combattere la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, incluse zone di protezione e di sorveglianza, e vieta che gli animali escano da tali zone. | — Provincie di Cádiz, Malaga, Siviglia, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz; |
| (2) La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone ⁽²⁾ , stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. | — Provincia di Jaen (<i>comarcas</i> di Jaen e Andujar);

— Provincia di Toledo (<i>comarcas</i> di Almorox, Belvis de Jara, Galvez, Mora, Los Navalmorales, Ocaña, Oropesa, Quintanar de la Orden, Madridejos, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos e Juncos); |
| (3) La Spagna ha informato la Commissione che in alcune nuove aree confinanti con la zona soggetta a restrizioni è stato individuato il virus serotipo 4. | — Provincia di Avila (<i>comarcas</i> di Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada); |
| (4) La zona soggetta a restrizioni va pertanto estesa tenendo conto dei dati disponibili sull'ecologia del vettore e sull'andamento della sua attività stagionale. | — Provincia di Ciudad Real (<i>comarcas</i> di Almadén, Almodóvar del Campo, Ciudad Real, Horcajo de los Montes, Malagón, Manzanares e Piedrabuena); |
| (5) La decisione 2005/393/CE va dunque modificata di conseguenza. | — Provincia di Salamanca (<i>comarcas</i> di Bejar, Ciudad Rodrigo e Sequeros); |
| (6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, | — Provincia di Madrid (<i>comarcas</i> di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias). |

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/763/CE (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 54).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 29 novembre 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2005****che abroga le decisioni 1999/355/CE e 2001/219/CE***[notificata con il numero C(2005) 4500]**(2005/829/CE)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/355/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, recante misure d'emergenza contro la diffusione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong) ⁽²⁾, e la decisione 2001/219/CE della Commissione, del 12 marzo 2001, relativa a misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America ⁽³⁾, sono diventate prive di oggetto poiché le pertinenti disposizioni sono definite ora dalla direttiva 2000/29/CE.

- (2) Nell'interesse della coerenza e della chiarezza della legislazione comunitaria, le decisioni 1999/355/CE e 2001/219/CE vanno pertanto abrogate.

- (3) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni 1999/355/CE e 2001/219/CE sono abrogate.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).

⁽²⁾ GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 1999/516/CE (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2005

che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1

[notificata con il numero C(2005) 4521]

(I testi in lingua spagnola, greca, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2005/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con alcuni materiali di categoria 1 ⁽²⁾, stabilisce le condizioni per l'autorizzazione, da parte di certi Stati membri, dell'alimentazione di certe specie di uccelli necrofagi in pericolo o protette.
- (2) Conformemente a detta decisione e per contenere il rischio di diffusione dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), le carcasse di bovini, ovini e caprini previsti per l'alimentazione devono essere sottoposte a test sulla TSE ottenendo un risultato negativo prima della loro utilizzazione come alimenti.
- (3) Per migliorare la disponibilità di alimenti per le specie in pericolo o protette, è opportuno allineare le disposizioni relative ai test delle carcasse usate per la somministrazione come mangimi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽³⁾, limitando nel contempo la proporzione di carcasse di ovini e caprini da sottoporre a campionamento.
- (4) Deve rimanere il divieto di utilizzare per l'alimentazione animale carcasse risultate positive al test della TSE.

(5) La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato alla decisione 2003/322/CE, la parte B, punto 3, lettera b), è rimpiazzata dal testo seguente:

- «b) assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l'alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell'ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2005.

Articolo 3

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2004/455/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 45); versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).

BANCA CENTRALE EUROPEA

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 novembre 2005

relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti

(BCE/2005/11)

(2005/831/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di consentire la destinazione di fondi ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell'oro, è necessario riformulare la decisione BCE/2002/9, del 21 novembre 2002, relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti⁽¹⁾. Inoltre, per ragioni operative, è più opportuno distribuire il reddito della Banca centrale europea (BCE) derivante dalle banconote in euro in circolazione un'unica volta per ogni esercizio finanziario, anziché trimestralmente.

(2) La decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione di banconote in euro⁽²⁾ fissa la distribuzione alle banche centrali nazionali (BCN) delle banconote in euro in circolazione in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. L'articolo 4 della decisione BCE/2001/15 e l'allegato alla medesima attribuiscono alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La BCE detiene saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all'ammontare delle banconote in euro che la stessa emette.

(3) In forza dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002⁽³⁾, i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono remunerati al tasso di riferimento. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2001/16, tale remunerazione è liquidata attraverso pagamenti via Target.

(4) Il sesto considerando della decisione BCE/2001/16 stabilisce che, in linea di principio, il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(5) Nel distribuire il proprio reddito maturato sulla remunerazione dei crediti interni all'Eurosistema vantati nei confronti delle BCN in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, la BCE dovrebbe prendere in considerazione una stima del proprio risultato dell'esercizio finanziario che tenga debitamente conto della necessità di destinare dei fondi ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell'oro, nonché dell'esistenza di accantonamenti che possano essere imputati a compensazione delle spese anticipate.

(6) Nel determinare l'ammontare del profitto netto della BCE da trasferire al fondo di riserva generale ai sensi dell'articolo 33.1 dello Statuto, il Consiglio direttivo dovrebbe tenere in considerazione che ciascuna parte del profitto corrispondente al reddito derivante dalle banconote in euro dovrebbe essere integralmente distribuita alle BCN,

⁽¹⁾ GU L 323 del 28.11.2002, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione BCE/2004/9 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55. Decisione modificata dalla decisione BCE/2003/22 (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 39).

DECIDE:

*Articolo 1***Definizioni**

Ai fini della presente decisione:

- a) per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che hanno adottato l'euro conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;
- b) per «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;
- c) per «saldi interni all'Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti sorgenti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, quale risultato dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione BCE/2001/15;
- d) per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell'applicazione dell'articolo 2 della decisione BCE/2001/16.

*Articolo 2***Distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione**

1. Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione è integralmente dovuto alle BCN nello stesso anno finanziario in cui matura ed è distribuito alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate nel capitale sottoscritto della BCE.
2. La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro conseguito in ciascun esercizio finanziario il secondo giorno lavorativo dell'anno successivo.
3. L'ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo della BCE presa in conformità dello statuto, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all'emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.

*Articolo 3***Deroga all'articolo 2**

In deroga all'articolo 2:

- 1) Il Consiglio direttivo decide prima della fine di ciascun esercizio finanziario di non distribuire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ai sensi dell'articolo 2 per un ammontare tale da assicurare che il reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale anno, qualora, in base ad una stima motivata redatta dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero un profitto netto annuale inferiore all'ammontare di reddito derivante dalle banconote in euro previsto.
- 2) Il Consiglio direttivo può decidere prima della fine di ciascun esercizio finanziario di trasferire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell'oro.

*Articolo 4***Disposizioni finali**

1. La decisione BCE/2002/9 è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2005.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 novembre 2005
che modifica la decisione BCE/2002/11 sui conti annuali della Banca centrale europea
(BCE/2005/12)
(2005/832/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 26.2,

Il seguente articolo 6a è inserito nel capitolo II della decisione BCE/2002/11 ⁽²⁾:

considerando quanto segue:

«Articolo 6a

Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell'oro

(1) Tenuta in debita considerazione la natura delle sue attività, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe essere adeguatamente coperta contro i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell'oro. Il Consiglio direttivo della BCE può costituire un accantonamento per tali rischi nel bilancio della BCE.

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il Consiglio direttivo può costituire nel bilancio della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse e del prezzo dell'oro. Il Consiglio direttivo decide sull'ammontare e sull'utilizzo dell'accantonamento in base ad una stima motivata dell'esposizione al rischio della BCE.»

Articolo 2

Disposizione finale

(2) L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione BCE/2005/11 relativa alla distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione ⁽¹⁾ stabilisce che il Consiglio direttivo può decidere, prima della fine di ciascun esercizio finanziario, di trasferire parzialmente o interamente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ad un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell'oro,

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2005.

Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ Cf. pag. 41 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2003, pag. 38.